

158. Le concessioni perpetue delle pertinenze del pubblico demanio, indicate nel precedente articolo, devono essere autorizzate per legge.

Le concessioni temporanee delle pertinenze suddette e tutti gli atti relativi si fanno dall'amministrazione marittima. Essa però sentirà l'avviso delle altre amministrazioni interessate, allorchè trattasi di

eseguire nello spazio da concedersi opere di natura stabile o di singolare importanza.¹

159. È vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiagge e nel lido, senza averne ottenuta speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria è già compiuta, l'amministrazione marittima denunzia il contravventore all'autorità giudiziaria per l'op-

tempo necessario a prescrivere anteriormente ai RR. DD. 26 febbraio 1853 e 21 giugno 1859 (*A. Catanzaro*, 25 aprile 1901 - *Dir. Maritt.*, 1901, 370).

Non esistono leggi o regolamenti che vietino l'occupazione temporanea di un piccolo tratto di spiaggia di mare per uso di bagno; la spiaggia del mare appartiene al demanio dello Stato, e quindi rimane fuori della sfera d'influenza dei Comuni (*C. Roma*, 4 luglio 1902 - *Giurispr. Ital.*, 1903, 48).

Non può considerarsi lido del mare quella terra che, stando sopra una costa più o meno elevata sul livello del mare, discendente a picco su di esso, non è mai raggiunta e coperta dal massimo flusso ordinario invernale; è spiaggia quella continuazione del lido che non viene mai coperta dal flusso anzidetto: essa è suscettibile di passaggio dal demanio pubblico al demanio privato dello Stato, quando venga a cessarne l'uso pubblico, e, in tale ipotesi, può anche diventare proprietà privata (*A. Genova*, 13 dicembre 1909 - *Legge*, 1910, 136).

Quella striscia di terra che sia situata sopra un'elevazione a picco sul mare e perciò non sia mai raggiunta dall'ordinario flusso, non può classificarsi come lido; la parte del lido che non viene mai raggiunta dal flusso marino ed è denominata spiaggia, può diventare demanio privato dello Stato ed anche proprietà dei privati (*A. Genova*, 13 dicembre 1909 - *Dir. Maritt.*, 1910, 402).

Devesi intendere per lido quel tratto di terra ora scoperto ora coperto dall'onda nel suo flusso massimo: spiaggia è quel tratto di terreno vicino al mare ed oltre il lido che, per la sua situazione, è naturalmente destinato alle necessità comuni degli usi marittimi per approdi, per costruzioni, per arti marittime: essa può essere arenosa o rocciosa, secondo la natura del terreno, e non può avere un limite predeterminato variando la sua estensione da zero a parecchie centinaia di metri secondo la natura dei luoghi (*A. Genova*, 1° agosto 1910 - *Dir. Maritt.*, 1910, 338).

I provvedimenti di polizia marittima sono di competenza esclusiva dell'autorità marittima e non possono formare oggetto di azione giudiziaria (*A. Palermo*, 2 giugno 1905 - *Dir. Maritt.*, 1905, 341).
Confr. C., 422.

¹ Confr. R., 757, 811.